

N. R.G. 3968/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Casarella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3968/2010 promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. ARGENTO EMANUELE e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 31 PESCARA presso il difensore avv. ARGENTO
EMANUELE

ATTORE/I

contro

SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

OGGETTO: *Contratto bancario.*

CONCLUSIONI

All'udienza del 30 giugno 2015 le parti hanno concluso come da processo verbale di udienza, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

, titolare del conto corrente n. 618462 (già n. 83271) e del conto anticipi n. 866723 (già 900039) presso la banca s.p.a., conveniva in giudizio l'istituto bancario per l'accertamento della nullità delle clausole dei contratti di conto corrente relative alla determinazione degli interessi in misura ultralegale e dell'illegittima applicazione, da parte della banca, di interessi usurari, ultralegali, anatocistici, nonché di commissioni di massimo scoperto e dei c.d. giorni di valuta, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente percepite ed al risarcimento delle del danno subito.



Si costituiva la Banca _____ s.p.a. eccependo la prescrizione della pretesa restitutoria, la decadenza del correntista dalla contestazione degli addebiti in conto corrente ed il rigetto delle domande.

Con sentenza non definitiva n. 775/2012 resa in data 14 giugno 2012 veniva rigettata l'eccezione di prescrizione, dichiarata l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto, valute, interessi ultralegali, anatocistici, usurari e veniva disposta la prosecuzione dell'istruttoria con l'espletamento di CTU tecnico-contabile.

Espletata l'istruttoria, con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente condiviso l'argomento della Difesa dell'attore secondo cui sono in questa sede inammissibili tutte le osservazioni della convenuta riferite alle decisioni oggetto della sentenza non definitiva, atteso che trattasi di censure da formulare in appello.

In questa sede occorre solo quantificare la domanda di pagamento dell'attore secondo i principi fissati nella sentenza non definitiva, rispetto alla quale deve riconoscersi che il CTU designato ha rassegnato conclusioni coerenti e fedeli ai principi di diritto posti a base di quella decisione.

La relazione del CTU è infatti immune da vizi logici e/o giuridici e merita di essere integralmente condivisa dal giudicante, anche alla luce delle precisazioni fornite alle osservazioni delle parti.

Non può poi tacersi il valore intrinsecamente confessorio delle difese della convenuta nella parte in cui - pur discostandosi dalle valutazioni del CTU - si è riconosciuta debitrice quantomeno dell'importo di euro 129.828,68 (è il caso di rammentare che l'attore - sin dalla citazione - ha richiesto il pagamento dell'importo di 130.556,01).

Per quanto concerne, poi, il calcolo della commissione di massimo scoperto - esplicitamente censurato dall'attrice alle pag. 5 e seg. della propria comparsa conclusionale - oltre a ribadire che il calcolo eseguito dal CTU è coerente con i principi di diritto affermati nella sentenza non definitiva, rileva il giudicante che la stessa Banca d'Italia ha rivisto le proprie Istruzioni per la rilevazioni del TEGM del 2003 - il cui contenuto è richiamato dall'attrice - aggiornandole nel 2009 e prevedendo esplicitamente che le cms devono essere considerate ai fini del calcolo dell'usura e non più separatamente.



Ritiene poi il Tribunale che debba essere condivisa la prima ricostruzione ipotizzata dal CTU atteso che le movimentazioni del conto anticipi sono risultate costantemente girocontate sul conto ordinario e ad esso soltanto è dunque sufficiente riferirsi.

Poiché l'attore ha concluso – sin dalla citazione – per la condanna della convenuta al pagamento anche della maggior somma risultata di giustizia, la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 145.425,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.

Nulla deve essere liquidato a titolo di ulteriore risarcimento del danno mancando la relativa allegazione del fatto dannoso e la relativa prova; infatti, anche la liquidazione equitativa da parte del giudice richiede la prova – di cui è onerata la parte – dell'impossibilità o della somma difficoltà di provare il danno secondo il regime probatorio ordinario.

Per quanto concerne la responsabilità ex art. 96 c.p.c. la relativa domanda è inammissibile atteso che la stessa è formulata solo in sede di comparsa e non in sede di precisazione delle conclusioni o di citazione o di prima memoria ex art. 183 c.p.c..

L'assenza di allegazione di fatti specifici di danno ulteriore rispetto agli indebiti oggetto della sentenza impediscono l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. nonostante siano ravvisabili nella condotta della convenuta profili di resistenza temeraria in giudizio trattandosi di decisione assunta sulla base di principi ormai consolidati da tempo, tanto che la convenuta stessa ha ammesso di essere debitrice dell'attore quantomeno della medesima somma (che era evidentemente in grado di calcolare *ab initio* autonomamente) da questi richiesta in citazione. Quindi, l'assenza di danni ulteriori rispetto a quelli già compensati con gli interessi e la rivalutazione della somma liquidata, impedisce di quantificare d'ufficio – sia pure equitativamente – una somma ulteriore rispetto a quella già liquidata.

Le spese – ivi comprese quelle di CTP dell'attore e di CTU – seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 3968/2010, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:



Sentenza n. 2200/2015 pubbl. il 10/12/2015
RG n. 3968/2010

- condanna la convenuta s.p.a. al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 145.425,80 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna la convenuta s.p.a. al rimborso in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 15.455,00 per compenso ed euro 500,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) IVA e CPA come per legge, da distrarsi al Procuratore dichiaratosene anticipatario;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTP documentate dall'attore e quelle di CTU già liquidate.

Pescara, 1 dicembre 2015

Il Giudice
dott. Sergio Casarella

